



PROVVEDIMENTO/A.I.A. N° DPC025/77

DEL 18/02/2021

DIPARTIMENTO TERRITORIO – AMBIENTE

SERVIZIO: Servizio Politica Energetica e Risorse del Territorio

UFFICIO: A.I.A.

OGGETTO: **D.Lgs. n. 152 del 03/04/2006 e ss.mm.ii., art. 29-octies – Riesame Autorizzazione Integrata Ambientale**

DITTA: Società Agricola Ripro-Avicola S.r.l. – Allevamento Moscufo (PE)

Sede impianto: Località Bivio Casone, Moscufo (PE)

Attività svolta: Allevamento intensivo di pollame.

Codice IPPC 6.6.a): “*Allevamento intensivo di pollame con più di 40.000 posti pollame*”.

IL DIRIGENTE

(D.G.R. n. 469 del 24/06/15 e s.m.i.)

VISTI:

- la Direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali;
- il Titolo III-bis alla Parte II del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. che disciplina il rilascio, il rinnovo e il riesame dell’Autorizzazione Integrata Ambientale;
- la L. 241/1990 e successive modifiche e integrazioni, recante “*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*”;
- la L.R. n. 31 del 01/10/2013, “*Legge organica in materia di procedimento amministrativo, sviluppo dell’amministrazione digitale e semplificazione del sistema amministrativo regionale e locale e modifiche alle LL.RR. 2/2013 e 20/2013*”;
- la D.G.R. n. 461 del 03/05/2006 e successive modifiche e integrazioni, avente ad oggetto: D.Lgs. 59/2005 concernente “*Attuazione integrale della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrale dell’inquinamento*” che fissa, nell’Allegato B, i criteri ed indirizzi per il rilascio dell’Autorizzazione Integrata Ambientale;
- la D.G.R. n. 862 del 13/08/2007, avente per oggetto:” *Delibera di Giunta Regionale n. 461/06 del 3 maggio 2006 avente per oggetto: D.Lgs. 59/05 concernente attuazione integrale della Direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento. – Modifica art. 3 ed integrazione art. 5 D.G.R. 461/06. Regolamentazione art. 10 comma 4 – D.Lgs. 59/07: approvazione modulistica*”;
- la D.G.R. n. 233 del 26/03/2008, avente per oggetto: “*Delibera di Giunta Regionale n. 461/06 del 3 maggio 2006 avente per oggetto: D.Lgs. 59/05 concernente – attuazione integrale della Direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento. Modifica ed integrazione*”;

- la D.G.R. n. 1154 del 27/11/2008 recante “*Delibera di Giunta Regionale 03 maggio 2006 n. 461 e successive modifiche ed integrazioni avente ad oggetto: D.Lgs. 59/2005 concernente “Attuazione integrale della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento” e Deliberazione di Giunta Regionale 09 agosto 2004 n. 686 avente ad oggetto: D.Lgs. 372/99, concernente “Attuazione della Direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento”: art. 4 punti 1), 2) e 3); art. 5); art. 9) punti 2) e 3); art. 15 punti 2) e 3). Adeguamento al Decreto del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 24 aprile 2008”;*
- il D.M. 24/04/2008 inerente “*Modalità, anche contabili, e tariffe da applicare in relazione alle istruttorie ed ai controlli previsti dal D.Lgs. n. 59 del 2005”;*
- la D.G.R. n. 308 del 24/06/2009 recante “*DM del 24 aprile 2008 “modalità, anche contabili, e tariffe da applicare in relazione alle istruttorie e ai controlli previsti dal D.Lgs. 18.02.05 n. 59”. Atto di adeguamento e integrazione delle tariffe ai sensi dell’art 9 del DM 24 aprile 2008”;*
- la D.G.R. n. 310 del 29/06/2009 che ha modificato il punto 1 della D.G.R. n. 28/04 individuando il Dipartimento Opere Pubbliche, Governo del Territorio e Politiche Ambientali quale Autorità Competente al rilascio dell’Autorizzazione Integrata Ambientale relativamente agli impianti di cui alle categorie riportate nell’Allegato VIII del D.Lgs. 152/2006;
- l’art. 5 della L.R. n. 64/97 che stabilisce i compiti dell’ARTA;
- la L.R. n. 31 del 29/07/2010 recante “*Norme regionali contenenti la prima attuazione del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale)” ed in particolare quanto stabilito per la gestione delle acque di pioggia;*
- la D.G.R. n. 917 del 23/12/2011 avente ad oggetto “*Approvazione di “Linee guida per l’individuazione delle modifiche di cui all’art. 5, comma 1, lett. L), l-bis), art. 29-nonies) ed art. 208 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.”;*”;
- le modifiche introdotte dal D.Lgs. n. 46 del 04/03/2014 recante: “*Attuazione della direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento) - Capo I - Modifiche al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni”;*
- la D.G.R. n. 469 del 24/06/2015 avente ad oggetto: “*Individuazione delle Autorità Competenti ai sensi della parte II del D.Lgs. n. 152 del 03/04/2006 e ss.mm.ii., in materia di rilascio della Autorizzazioni Integrate Ambientali-Modifica di cui alla DGR n. 310 del 29/06/09”;*
- la D.G.R. n. 254 del 28/04/2016 avente ad oggetto: “*D.Lgs. 03/04/06, n. 152 e ss.mm.ii. - L.R. 19/12/07, n.45 e ss.mm.ii. – Modalità di prestazione ed entità delle garanzie finanziarie relative alle operazioni di recupero e smaltimento dei rifiuti, bonifica e/o messa in sicurezza permanente di siti contaminati. Sostituzione integrale delle disposizioni di cui alle DGR n.790 del 03/08/07 – DGR n.808 del 31/12/09 e DGR n.656 del 16/09/13”;*
- la Decisione di Esecuzione (UE) n. 2017/302 del 15/02/2017 che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) concernenti l’allevamento intensivo di pollame o di suini, ai sensi della Direttiva 2010/75/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio;
- il D.M. n. 95 del 15/04/2019 che stabilisce le modalità per la redazione della relazione di riferimento di cui all’art. 5, comma 1, lettera v-bis) del D.Lgs. 152/2006;
- l’Autorizzazione Integrata Ambientale n. 116/55 del 31/03/2009 e successivi Provvedimenti n. 160/55 del 09/04/2010 e n. 215/55 del 15/03/2012, autorizzazione successivamente volturata con Provvedimenti n. DA13/27 del 11/02/2015 e n. DPC025/134 del 11/04/2019;

ACQUISITA l’istanza di rinnovo dell’Autorizzazione Integrata Ambientale al prot. n. RA/237847 del 26/09/2013, presentata ai sensi dell’art. 29-octies del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., dalla Società Agricola

Ripro-Avicola S.r.l. (già Società Agricola Teramana S.r.l.) per l'installazione IPPC costituita da allevamento avicolo sito in Loc. Bivio Casone, Moscufo (PE);

DATO ATTO che con nota prot.n. RA/18304 del 21/01/2014 il Servizio Politica Energetica, Qualità dell'Aria e SINA ha provveduto a comunicare alla Ditta l'avvio del procedimento di rinnovo dell'A.I.A.;

ACQUISITA la seguente documentazione integrativa trasmessa dalla ditta ai fini del rinnovo:

- nota del 18/12/2013, acquisita in atti al prot. n. RA/2751 del 07/01/2014;
- nota del 07/03/2014, acquisita in atti al prot. n. RA/68458 del 10/03/2014;
- nota del 10/08/2015, acquisita in atti al prot. n. RA/211618 del 13/08/2015;

CONSIDERATA la nota acquisita in atti al prot. n. RA/316048 del 27/11/2014, con cui la Società ha avanzato richiesta di modifica della potenzialità dell'allevamento ai sensi dell'art. 29-nonies del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii., come successivamente integrata con nota del 07/01/2015, acquisita in atti al prot. n. RA/10615 del 15/01/2015;

PRESO ATTO della nota prot. n. RA/95861 del 13/04/2015, con cui l'A.C., a seguito di parere ARTA prot. n. 1721 del 10/02/2015, ha ritenuto non sostanziale la richiesta di modifica della potenzialità dell'allevamento;

ACQUISITA in atti ai prott. nn. RA/166942 e RA/167003 del 03/06/2020 e RA/167960 del 04/06/2020 l'istanza di rinnovo dell'A.I.A., ai sensi dell'art. 29-octies del D.Lgs. 152/2006, e relativa documentazione, dalla Società Agricola Ripro-Avicola S.r.l per l'installazione IPPC relativa all'allevamento avicolo sito in Località Bivio Casone, Moscufo (PE);

DATO ATTO che l'attività esercitata dalla Ditta rientra fra le categorie di attività industriali di cui all'Allegato VIII alla parte II del D.Lgs. 152/2006, punto 6.6.a) "*Impianti per l'allevamento intensivo di pollame con più di 40.000 posti pollame*";

DATO ATTO che con nota prot. n. RA/214190 del 15/07/2020 il Servizio Politica Energetica e Risorse del Territorio ha provveduto a comunicare alla Ditta l'avvio del procedimento di rinnovo dell'A.I.A., indicando contestualmente apposita Conferenza dei Servizi, ai sensi dell'art. 14 della L. 241/1990, al fine del rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale, ai sensi dell'art. 29-octies del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii., comunicando successivamente lo svolgimento della Conferenza in modalità telematica con nota prot. n. RA/282408 del 29/09/2020;

PRESO ATTO del parere del Servizio DPD023 – Ufficio Direttiva Nitrati e Qualità dei Suoli e Servizi Agrometeo, prot. n. RA/293744 del 08/10/2020;

PRESO ATTO del parere tecnico dell'ARTA Abruzzo prot. n. 46203/2020, acquisito in atti al prot. n. RA/298163 del 13/10/2020;

VISTO il verbale della Conferenza dei Servizi del 13/10/2020, trasmesso con nota prot. n. RA/308429 del 22/10/2020, con cui la Conferenza ha espresso parere favorevole al rilascio dell'A.I.A., condizionato alla ricezione delle integrazioni richieste;

ACQUISITA:

- in atti ai prott. nn. RA/313260 del 27/10/2020 e RA/329021 del 05/11/2020 la documentazione integrativa richiesta in sede di Conferenza;
- in atti al prot. n. RA/334773 del 06/11/2020 la documentazione integrativa ai fini del rilascio dell'atto;

VISTA la richiesta di parere tecnico di competenza inoltrata dalla Regione Abruzzo - Servizio Politica Energetica e Risorse del Territorio, all'ARTA Abruzzo, con nota prot. n. RA/329059 del 05/11/2020;

PRESO ATTO del parere tecnico dell'ARTA Abruzzo prot. n. 8054/2021, acquisito in atti al prot. n. RA/62335 del 18/02/2021;

DATO ATTO che il Gestore ha provveduto al pagamento dei diritti di istruttoria, di cui al D.M. 24/04/08 ed alla D.G.R. n. 308/2009, al pagamento dell'imposta di bollo, ai sensi del D.P.R. n. 642 del 26/10/1972 e dell'art. 3 del Decreto Interministeriale del 10/11/2011, ed alla trasmissione della certificazione antimafia dandone riscontro con le note acquisite ai prott. nn. RA/176674 del 11/06/2020, RA/302996 del 16/10/2020;

ACCERTATA la regolarità tecnico-amministrativa della procedura seguita e valutata la legittimità del presente provvedimento;

per tutto quanto esposto in premessa che qui si intende integralmente riportato e trascritto,

DETERMINA

ART. 1

di rilasciare, a seguito di riesame, alla Ditta **Società Agricola Ripro-Avicola S.r.l.** (di seguito denominata Gestore), con sede legale in Via del Rio, 400, San Vittore di Cesena (FC) e sede operativa in Località Bivio Casone – Moscufo (PE), nella persona del Legale Rappresentante, per l'esercizio dell'impianto di allevamento avicolo

L'AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE

per l'esercizio dell'attività IPPC di cui all'Allegato VIII alla Parte Seconda del D.Lgs. 152/2006:

6.6.a) *“Allevamento intensivo di pollame con più di 40.000 posti pollame”.*

per una potenzialità massima produttiva pari a 88.000 capi/ciclo come indicato nella seguente Tabella:

N° capannone	Specie allevata	Categoria allevata	Posti/Ciclo	n. cicli/anno
1.1	Pollame	Galline ovaiole	88.000	1
1.2				
1.3				
1.4				
1.5				

ART. 2

Ai sensi dell'art. 29-octies l'Autorità Competente riesamina periodicamente l'Autorizzazione Integrata Ambientale. Il riesame con valenza di rinnovo è disposto quando sono trascorsi 10 (dieci) anni dal presente provvedimento.

Il Gestore sei mesi prima di detto termine è tenuto a presentare apposita domanda di riesame completa di tutta la documentazione prevista per il rilascio di una nuova Autorizzazione Integrata Ambientale.

Il riesame è comunque disposto negli altri casi previsti dall'art. 29-octies. In particolare, nel caso in cui vengano pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea le decisioni relative alle conclusioni sulle BAT, il Gestore è tenuto a presentare domanda di riesame 6 mesi prima del termine temporale indicato al comma 6 dell'art. 29-octies, aggiornando la documentazione a corredo dell'istanza, tenendo conto dell'adeguamento alle conclusioni sulle BAT.

ART. 3

Il Gestore è tenuto al rispetto dei limiti, prescrizioni, condizioni e gli obblighi contenuti nella presente autorizzazione. Il mancato rispetto comporta l'adozione dei provvedimenti riportati all'art. 29-decies, comma 9 e delle sanzioni di cui all'art. 29-quattordices del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii..

ART. 4

Gli adempimenti stabiliti dal presente atto devono essere tempestivamente comunicati all'Autorità Competente prima della loro attuazione, così come previsto al comma 1 dell'art. 29-decies del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii..

ART. 5

EMISSIONI IN ATMOSFERA

Planimetria di riferimento: "Planimetria punti emissione", datata settembre 2019 (in atti al prot. n. RA/167960 del 04/06/2020) – **Allegato 1 al presente Provvedimento.**

I valori limite di emissione fissati nel seguente Quadro delle Emissioni in Atmosfera (acquisito in atti al prot. n. RA/166942 del 03/06/2020) rappresentano la massima concentrazione ed il massimo quantitativo orario in peso di sostanze che possono essere emesse in atmosfera dalle lavorazioni o dagli impianti considerati.

**QUADRO RIASUNTIVO DELLE
EMISSIONI**
SOCIETÀ RIPRO-AVICOLA S.r.l.
 Località Bivio Casone, 65010 Moscufo (PE)

Pag.1 di 8

09/2019

PUNTO DI EMISSIONE	Provenienza Capannone	Portata [m ³ /h a 0°C e 0,101MPa]	Durata emissione h/gg	Frequenza emissione nelle 24 h	Temp °C	Sostanza inquinante	Conc. inquinante emissione [mg/m ³ a 0°C e 0,101 MPa]	Flusso di massa			Diametro o lati sezione [m o mxm]
								kg/h medio (*)	kg/h di picco	kg/anno (**)	
E1a	Capannone 1.1	36.000	5 - 24	discontinua	da 17° a 30°	Polveri Totali	15	0,035	0,54	135,4	1,2
						Ammoniaca	20	0,112	0,72	435,2	
E1b	Capannone 1.1	36.000	5 - 24	discontinua	da 17° a 30°	Polveri Totali	15	0,035	0,54	135,4	1,2
						Ammoniaca	20	0,112	0,72	435,2	
E1c	Capannone 1.1	36.000	5 - 24	discontinua	da 17° a 30°	Polveri Totali	15	0,035	0,54	135,4	1,2
						Ammoniaca	20	0,112	0,72	435,2	
E2a	Capannone 1.1	36.000	5 - 24	discontinua	da 17° a 30°	Polveri Totali	15	0,035	0,54	135,4	1,2
						Ammoniaca	20	0,112	0,72	435,2	
E2b	Capannone 1.1	36.000	5 - 24	discontinua	da 17° a 30°	Polveri Totali	15	0,035	0,54	135,4	1,2
						Ammoniaca	20	0,112	0,72	435,2	
E2c	Capannone 1.1	36.000	5 - 24	discontinua	da 17° a 30°	Polveri Totali	15	0,035	0,54	135,4	1,2
						Ammoniaca	20	0,112	0,72	435,2	
E3a	Capannone 1.1	36.000	5 - 24	discontinua	da 17° a 30°	Polveri Totali	15	0,035	0,54	135,4	1,2
						Ammoniaca	20	0,112	0,72	435,2	
E3b	Capannone 1.1	36.000	5 - 24	discontinua	da 17° a 30°	Polveri Totali	15	0,035	0,54	135,4	1,2
						Ammoniaca	20	0,112	0,72	435,2	
E3c	Capannone 1.1	36.000	5 - 24	discontinua	da 17° a 30°	Polveri Totali	15	0,035	0,54	135,4	1,2
						Ammoniaca	20	0,112	0,72	435,2	

(*) = valido solo per ventole estrazione aria box allevamento: valore medio ottenuto dividendo il flusso di massa annuo su 300 gg e 13 h/g di funzionamento-

(**) = valido solo per ventole estrazione aria box allevamento: Valore ottenuto dividendo emissione totale annua (calcolata con BREF-BAT) su ciascun punto di emissione.

QUADRO RIASUNTIVO DELLE EMISSIONI	SOCIETÀ RIPRO-AVICOLA S.r.l. Località Bivio Casone, 65010 Moscufo (PE)	Pag.2 di 8	09/2019
--	---	------------	---------

PUNTO DI EMISSIONE	Provenienza Capannone	Portata [m ³ /h a 0°C e 0,101MPa]	Durata emissione h/gg	Frequenza emissione nelle 24 h	Temp °C	Sostanza inquinante	Conc. inquinante emissione [mg/m ³ a 0°C e 0,101 MPa]	Flusso di massa			Diametro o lati sezione [m o mxm]
								kg/h medio (*)	kg/h di picco	kg/anno (**)	
E4a	Capannone 1.1	36.000	5 - 24	discontinua	da 17° a 30°	Polveri Totali	15	0,035	0,54	135,4	1,2
						Ammoniaca	20	0,112	0,72	435,2	
E4b	Capannone 1.1	36.000	5 - 24	discontinua	da 17° a 30°	Polveri Totali	15	0,035	0,54	135,4	1,2
						Ammoniaca	20	0,112	0,72	435,2	
E4c	Capannone 1.1	36.000	5 - 24	discontinua	da 17° a 30°	Polveri Totali	15	0,035	0,54	135,4	1,2
						Ammoniaca	20	0,112	0,72	435,2	
E5a	Capannone 1.1	36.000	5 - 24	discontinua	da 17° a 30°	Polveri Totali	15	0,035	0,54	135,4	1,2
						Ammoniaca	20	0,112	0,72	435,2	
E5b	Capannone 1.1	36.000	5 - 24	discontinua	da 17° a 30°	Polveri Totali	15	0,035	0,54	135,4	1,2
						Ammoniaca	20	0,112	0,72	435,2	
E5c	Capannone 1.1	36.000	5 - 24	discontinua	da 17° a 30°	Polveri Totali	15	0,035	0,54	135,4	1,2
						Ammoniaca	20	0,112	0,72	435,2	
E6a	Capannone 1.1	36.000	5 - 24	discontinua	da 17° a 30°	Polveri Totali	15	0,035	0,54	135,4	1,2
						Ammoniaca	20	0,112	0,72	435,2	
E6b	Capannone 1.1	36.000	5 - 24	discontinua	da 17° a 30°	Polveri Totali	15	0,035	0,54	135,4	1,2
						Ammoniaca	20	0,112	0,72	435,2	
E6c	Capannone 1.1	36.000	5 - 24	discontinua	da 17° a 30°	Polveri Totali	15	0,035	0,54	135,4	1,2
						Ammoniaca	20	0,112	0,72	435,2	

(*) = valido solo per ventole estrazione aria box allevamento: valore medio ottenuto dividendo il flusso di massa annuo su 300 gg e 13 h/g di funzionamento-

(**) = valido solo per ventole estrazione aria box allevamento: Valore ottenuto dividendo emissione totale annua (calcolata con BREF-BAT) su ciascun punto di emissione.

PUNTO DI EMISSIONE	Provenienza Capannone	Portata [m ³ /h a 0°C e 0,101MPa]	Durata emissione h/gg	Frequenza emissione nelle 24 h	Temp °C	Sostanza inquinante	Conc. inquinante emissione [mg/m ³ a 0°C e 0,101 MPa]	Flusso di massa			Diametro o lati sezione [m o mxm]
								kg/h medio (*)	kg/h di picco	kg/anno (**)	
E7a	Capannone 1.1	36.000	5 - 24	discontinua	da 17° a 30°	Polveri Totali	15	0,035	0,54	135,4	1,2
						Ammoniaca	20	0,112	0,72	435,2	
E7b	Capannone 1.1	36.000	5 - 24	discontinua	da 17° a 30°	Polveri Totali	15	0,035	0,54	135,4	1,2
						Ammoniaca	20	0,112	0,72	435,2	
E7c	Capannone 1.1	36.000	5 - 24	discontinua	da 17° a 30°	Polveri Totali	15	0,035	0,54	135,4	1,2
						Ammoniaca	20	0,112	0,72	435,2	
E8a	Capannone 1.1	36.000	5 - 24	discontinua	da 17° a 30°	Polveri Totali	15	0,035	0,54	135,4	1,2
						Ammoniaca	20	0,112	0,72	435,2	
E8b	Capannone 1.1	36.000	5 - 24	discontinua	da 17° a 30°	Polveri Totali	15	0,035	0,54	135,4	1,2
						Ammoniaca	20	0,112	0,72	435,2	
E8c	Capannone 1.1	36.000	5 - 24	discontinua	da 17° a 30°	Polveri Totali	15	0,035	0,54	135,4	1,2
						Ammoniaca	20	0,112	0,72	435,2	
E9a	Capannone 1.2	36.000	5 - 24	discontinua	da 17° a 30°	Polveri Totali	15	0,035	0,54	135,4	1,2
						Ammoniaca	20	0,112	0,72	435,2	
E10a	Capannone 1.2	36.000	5 - 24	discontinua	da 17° a 30°	Polveri Totali	15	0,035	0,54	135,4	1,2
						Ammoniaca	20	0,112	0,72	435,2	
E11a	Capannone 1.2	36.000	5 - 24	discontinua	da 17° a 30°	Polveri Totali	15	0,035	0,54	135,4	1,2
						Ammoniaca	20	0,112	0,72	435,2	

(*) = valido solo per ventole estrazione aria box allevamento: valore medio ottenuto dividendo il flusso di massa annuo su 300 gg e 13 h/g di funzionamento-

(**) valido solo per ventole estrazione aria box allevamento: Valore ottenuto dividendo emissione totale annua (calcolata con BREF-BAT) su ciascun punto di emissione.

**QUADRO RIASUNTIVO DELLE
EMISSIONI**

SOCIETÀ RIPRO-AVICOLA S.r.l.
Località Bivio Casone, 65010 Moscufo (PE)

Pag.4 di 8

09/2019

PUNTO DI EMISSIONE	Provenienza Capannone	Portata [m ³ /h a 0°C e 0,101MPa]	Durata emissione h/gg	Frequenza emissione nelle 24 h	Temp °C	Sostanza inquinante	Conc. inquinante emissione [mg/m ³ a 0°C e 0,101 MPa]	Flusso di massa			Diametro o lati sezione [m o mxm]
								kg/h medio (*)	kg/h di picco	kg/anno (**)	
E12a	Capannone 1.2	36.000	5 - 24	discontinua	da 17° a 30°	Polveri Totali	15	0,035	0,54	135,4	1,2
						Ammoniaca	20	0,112	0,72	435,2	
E13a	Capannone 1.2	36.000	5 - 24	discontinua	da 17° a 30°	Polveri Totali	15	0,035	0,54	135,4	1,2
						Ammoniaca	20	0,112	0,72	435,2	
E14a	Capannone 1.2	36.000	5 - 24	discontinua	da 17° a 30°	Polveri Totali	15	0,035	0,54	135,4	1,2
						Ammoniaca	20	0,112	0,72	435,2	
E15a	Capannone 1.2	36.000	5 - 24	discontinua	da 17° a 30°	Polveri Totali	15	0,035	0,54	135,4	1,2
						Ammoniaca	20	0,112	0,72	435,2	
E16a	Capannone 1.2	36.000	5 - 24	discontinua	da 17° a 30°	Polveri Totali	15	0,035	0,54	135,4	1,2
						Ammoniaca	20	0,112	0,72	435,2	
E17a	Capannone 1.3	36.000	5 - 24	discontinua	da 17° a 30°	Polveri Totali	15	0,035	0,54	135,4	1,2
						Ammoniaca	20	0,112	0,72	435,2	
E18a	Capannone 1.3	36.000	5 - 24	discontinua	da 17° a 30°	Polveri Totali	15	0,035	0,54	135,4	1,2
						Ammoniaca	20	0,112	0,72	435,2	
E19a	Capannone 1.3	36.000	5 - 24	discontinua	da 17° a 30°	Polveri Totali	15	0,035	0,54	135,4	1,2
						Ammoniaca	20	0,112	0,72	435,2	
E20a	Capannone 1.3	36.000	5 - 24	discontinua	da 17° a 30°	Polveri Totali	15	0,035	0,54	135,4	1,2
						Ammoniaca	20	0,112	0,72	435,2	

(*) = valido solo per ventole estrazione aria box allevamento: valore medio ottenuto dividendo il flusso di massa annuo su 300 gg e 13 h/g di funzionamento-
(**) valido solo per ventole estrazione aria box allevamento: Valore ottenuto dividendo emissione totale annua (calcolata con BREF-BAT) su ciascun punto di emissione.

Costruttore: Antonio Alessandrini

QUADRO RIASUNTIVO DELLE EMISSIONI	SOCIETÀ RIPRO-AVICOLA S.r.l. Località Bivio Casone, 65010 Moscufo (PE)	Pag.5 di 8	09/2019
--	---	------------	---------

PUNTO DI EMISSIONE	Provenienza Capannone	Portata [m³/h a 0°C e 0,101MPa]	Durata emissione h/gg	Frequenza emissione nelle 24 h	Temp °C	Sostanza inquinante	Conc. inquinante emissione [mg/m³ a 0°C e 0,101 MPa]	Flusso di massa			Diametro o lati sezione [m o mxm]
								kg/h medio (*)	kg/h di picco	kg/anno (**)	
E21a	Capannone 1.3	36.000	5 - 24	discontinua	da 17° a 30°	Polveri Totali	15	0,035	0,54	135,4	1,2
						Ammoniaca	20	0,112	0,72	435,2	
E22a	Capannone 1.3	36.000	5 - 24	discontinua	da 17° a 30°	Polveri Totali	15	0,035	0,54	135,4	1,2
						Ammoniaca	20	0,112	0,72	435,2	
E23a	Capannone 1.3	36.000	5 - 24	discontinua	da 17° a 30°	Polveri Totali	15	0,035	0,54	135,4	1,2
						Ammoniaca	20	0,112	0,72	435,2	
E24a	Capannone 1.3	36.000	5 - 24	discontinua	da 17° a 30°	Polveri Totali	15	0,035	0,54	135,4	1,2
						Ammoniaca	20	0,112	0,72	435,2	
E25a	Capannone 1.4	36.000	5 - 24	discontinua	da 17° a 30°	Polveri Totali	15	0,035	0,54	135,4	1,2
						Ammoniaca	20	0,112	0,72	435,2	
E26a	Capannone 1.4	36.000	5 - 24	discontinua	da 17° a 30°	Polveri Totali	15	0,035	0,54	135,4	1,2
						Ammoniaca	20	0,112	0,72	435,2	
E27a	Capannone 1.4	36.000	5 - 24	discontinua	da 17° a 30°	Polveri Totali	15	0,035	0,54	135,4	1,2
						Ammoniaca	20	0,112	0,72	435,2	
E28a	Capannone 1.4	36.000	5 - 24	discontinua	da 17° a 30°	Polveri Totali	15	0,035	0,54	135,4	1,2
						Ammoniaca	20	0,112	0,72	435,2	
E29a	Capannone 1.4	36.000	5 - 24	discontinua	da 17° a 30°	Polveri Totali	15	0,035	0,54	135,4	1,2
						Ammoniaca	20	0,112	0,72	435,2	

(*) = valido solo per ventole estrazione aria box allevamento: valore medio ottenuto dividendo il flusso di massa annuo su 300 gg e 13 h/g di funzionamento-

(**) valido solo per ventole estrazione aria box allevamento: Valore ottenuto dividendo emissione totale annua (calcolata con BREF-BAT) su ciascun punto di emissione.

**QUADRO RIASUNTIVO DELLE
EMISSIONI**
SOCIETÀ RIPRO-AVICOLA S.r.l.
 Località Bivio Casone, 65010 Moscufo (PE)

Pag.6 di 8

09/2019

PUNTO DI EMISSIONE	Provenienza Capannone	Portata [m ³ /h a 0°C e 0,101MPa]	Durata emissione h/gg	Frequenza emissione nelle 24 h	Temp °C	Sostanza inquinante	Conc. inquinante emissione [mg/m ³ a 0°C e 0,101 MPa]	Flusso di massa			Diametro o lati sezione [m o mxm]
								kg/h medio (*)	kg/h di picco	kg/anno (**)	
E30a	Capannone 1.4	36.000	5 - 24	discontinua	da 17° a 30°	Polveri Totali	15	0,035	0,54	135,4	1,2
						Ammoniaca	20	0,112	0,72	435,2	
E31a	Capannone 1.4	36.000	5 - 24	discontinua	da 17° a 30°	Polveri Totali	15	0,035	0,54	135,4	1,2
						Ammoniaca	20	0,112	0,72	435,2	
E32a	Capannone 1.4	36.000	5 - 24	discontinua	da 17° a 30°	Polveri Totali	15	0,035	0,54	135,4	1,2
						Ammoniaca	20	0,112	0,72	435,2	
E33a	Capannone 1.5	36.000	5 - 24	discontinua	da 17° a 30°	Polveri Totali	15	0,035	0,54	135,4	1,2
						Ammoniaca	20	0,112	0,72	435,2	
E34a	Capannone 1.5	36.000	5 - 24	discontinua	da 17° a 30°	Polveri Totali	15	0,035	0,54	135,4	1,2
						Ammoniaca	20	0,112	0,72	435,2	
E35a	Capannone 1.5	36.000	5 - 24	discontinua	da 17° a 30°	Polveri Totali	15	0,035	0,54	135,4	1,2
						Ammoniaca	20	0,112	0,72	435,2	
E36a	Capannone 1.5	36.000	5 - 24	discontinua	da 17° a 30°	Polveri Totali	15	0,035	0,54	135,4	1,2
						Ammoniaca	20	0,112	0,72	435,2	
E37a	Capannone 1.5	36.000	5 - 24	discontinua	da 17° a 30°	Polveri Totali	15	0,035	0,54	135,4	1,2
						Ammoniaca	20	0,112	0,72	435,2	
E38a	Capannone 1.5	36.000	5 - 24	discontinua	da 17° a 30°	Polveri Totali	15	0,035	0,54	135,4	1,2
						Ammoniaca	20	0,112	0,72	435,2	

(*) = valido solo per ventole estrazione aria box allevamento: valore medio ottenuto dividendo il flusso di massa annuo su 300 gg e 13 h/g di funzionamento-

(**) = valido solo per ventole estrazione aria box allevamento: Valore ottenuto dividendo emissione totale annua (calcolata con BREF-BAT) su ciascun punto di emissione.

QUADRO RIASUNTIVO DELLE EMISSIONI	SOCIETÀ RIPRO-AVICOLA S.r.l. Località Bivio Casone, 65010 Moscufo (PE)	Pag.7 di 8	09/2019
--	--	------------	---------

PUNTO DI EMISSIONE	Provenienza Capannone	Portata [m ³ /h a 0°C e 0,101MPa]	Durata emissione h/gg	Frequenza emissione nelle 24 h	Temp °C	Sostanza inquinante	Conc. inquinante emissione [mg/m ³ a 0°C e 0,101 MPa]	Flusso di massa			Diametro o lati sezione [m o mxm]
								kg/h medio (*)	kg/h di picco	kg/anno (**)	
E39a	Capannone 1.5	36.000	5 - 24	discontinua	da 17° a 30°	Polveri Totali	15	0,035	0,54	135,4	1,2
						Ammoniaca	20	0,112	0,72	435,2	
E40a	Capannone 1.5	36.000	5 - 24	discontinua	da 17° a 30°	Polveri Totali	15	0,035	0,54	135,4	1,2
						Ammoniaca	20	0,112	0,72	435,2	
E41	Locale Gruppo Elettrogeno	Gruppo Elettrogeno (potenza 0,37 MW inferiore a 1 MW) Letf. bb) Allegato IV alla parte quinta Impianti ed attività in deroga, parte I – Impianti di cui Art. 272 comma 1 D.Lgs. 152/06.									
ES1	Silos Mangimi Capannone	Emissioni diffuse di modesta entità in fase di scarico mangimi Letf. m) Allegato IV alla parte quinta parte I – Impianti di cui Art. 272 comma 1 D.Lgs. 152/06.									
ES2	Silos Mangimi Capannone	Emissioni diffuse di modesta entità in fase di scarico mangimi Letf. m) Allegato IV alla parte quinta parte I – Impianti di cui Art. 272 comma 1 D.Lgs. 152/06.									
ES3	Silos Mangimi Capannone	Emissioni diffuse di modesta entità in fase di scarico mangimi Letf. m) Allegato IV alla parte quinta parte I – Impianti di cui Art. 272 comma 1 D.Lgs. 152/06.									
ES4	Silos Mangimi Capannone	Emissioni diffuse di modesta entità in fase di scarico mangimi Letf. m) Allegato IV alla parte quinta parte I – Impianti di cui Art. 272 comma 1 D.Lgs. 152/06.									

(*) = valido solo per ventole estrazione aria box allevamento: valore medio ottenuto dividendo il flusso di massa annuo su 300 gg e 13 h/g di funzionamento-

(**) valido solo per ventole estrazione aria box allevamento: Valore ottenuto dividendo emissione totale annua (calcolata con BREF-BAT) su ciascun punto di emissione.

QUADRO RIASUNTIVO DELLE EMISSIONI	SOCIETÀ RIPRO-AVICOLA S.r.l. Località Bivio Casone, 65010 Moscufo (PE)	Pag.8 di 8	09/2019
--	---	------------	---------

PUNTO DI EMISSIONE	Provenienza Capannone	Portata [m³/h a 0°C e 0,101MPa]	Durata emissione h/gg	Frequenza emissione nelle 24 h	Temp °C	Sostanza inquinante	Conc. inquinante emissione [mg/m³ a 0°C e 0,101 MPa]	Flusso di massa			Diametro o lati sezione [m o mxm]
								kg/h medio (*)	kg/h di picco	kg/anno (**)	
ES5	Silos Mangimi Capannone	Emissioni diffuse di modesta entità in fase di scarico mangimi Letf. m) Allegato IV alla parte quinta parte I – Impianti di cui Art. 272 comma 1 D.Lgs. 152/06.									
ES6	Silos Mangimi Capannone	Emissioni diffuse di modesta entità in fase di scarico mangimi Letf. m) Allegato IV alla parte quinta parte I – Impianti di cui Art. 272 comma 1 D.Lgs. 152/06.									
ES7	Silos Mangimi Capannone	Emissioni diffuse di modesta entità in fase di scarico mangimi Letf. m) Allegato IV alla parte quinta parte I – Impianti di cui Art. 272 comma 1 D.Lgs. 152/06.									
ES8	Silos Mangimi Capannone	Emissioni diffuse di modesta entità in fase di scarico mangimi Letf. m) Allegato IV alla parte quinta parte I – Impianti di cui Art. 272 comma 1 D.Lgs. 152/06.									

(*) = valido solo per ventole estrazione aria box allevamento; valore medio ottenuto dividendo il flusso di massa annuo su 300 gg e 13 h/g di funzionamento-

(**) valido solo per ventole estrazione aria box allevamento; Valore ottenuto dividendo emissione totale annua (calcolata con BREF-BAT) su ciascun punto di emissione.

Prescrizioni:

- a) Ferma restando l'applicazione delle BAT per la riduzione delle emissioni odorigene, la Ditta dovrà adottare i necessari accorgimenti finalizzati al contenimento delle emissioni diffuse di polveri, adottando modalità gestionali in linea con dell'allegato V alla parte V del D. Lgs. 152/06, come aggiornato dal D. Lgs. 183/17, ed in particolare con i punti 3.4 e 3.7;
- b) L'esercizio e la manutenzione degli impianti devono essere tali da garantire, in tutte le condizioni di funzionamento, il rispetto di tali limiti di emissione.

ART. 6

SCARICHI IDRICI E GESTIONE DEGLI EFFLUENTI

Planimetria di riferimento: "Planimetria Impianto (Rete Idrica)", datata settembre 2019 (in atti al prot. n. RA/167960 del 04/06/2020) – Allegato 2 al presente Provvedimento.

L'azienda dichiara che non sono presenti scarichi industriali. Non sono presenti scarichi di acque reflue domestiche.

L'allevamento non ha attivo alcuno scarico derivante dall'attività produttiva, né in acque superficiali né in rete fognaria. I capannoni sono sprovvisti di grondaie e discendenti. L'azienda dichiara che l'attività non è presente nell'elenco indicato all' art. 17 della legge regionale.

Riguardo alle superfici impermeabilizzate presenti nel sito produttivo si considera che:

- le acque meteoriche recapitanti sulle coperture dei capannoni ricadono in buona parte nei canali adiacenti ai capannoni e da qui sono recapitate nel lagone;
- le piazzole impermeabili di raccolta della lettiera vengono accuratamente pulite non appena questa viene asportata. Da ogni piazzola l'acqua in eccesso viene spinta verso i canali adiacenti ai capannoni utilizzando la medesima rete idrica e andando a finire al lagone liquami. Da queste piazzole solo una piccola parte delle acque durante la fase di allevamento defluiscono nella zona carrabile circostante non impermeabilizzata.

L'azienda dichiara che in linea generale e per prassi consolidata si effettua la pulizia a secco dei locali di ricovero.

Acque di lavaggio

Prescrizioni:

- a) Le acque di lavaggio dei capannoni, se contenenti soluzioni pericolose, non possono essere utilizzate per lo spandimento agronomico. In tal caso l'azienda dovrà gestire come rifiuto gli effluenti, comprese le acque di lavaggio che si generano in caso di sversamenti accidentali di sostanze pericolose;
- b) La vasca di raccolta delle acque di lavaggio dovrà essere periodicamente, con cadenza almeno annuale, sottoposta a verifica finalizzata a garantirne tenuta ed integrità. Gli esiti di tali verifiche dovranno essere opportunamente registrati. La semplice verifica del livello non costituisce verifica idonea per valutare l'integrità delle vasche.

Gestione degli effluenti

Prescrizioni:

- a) In caso di utilizzazione agronomica si ricorda che la stessa dovrà essere effettuata in conformità con quanto previsto dal D.M. 25/02/2016 e dalla D.G.R. n. 738/2016;
- b) In caso di cessione a terzi degli effluenti zootecnici, dovrà essere data evidenza della tracciabilità dell'utilizzazione agronomica ai sensi della D.G.R. n. 738/2016. Qualora il Gestore abbia terreni in conduzione, oggetto di spandimento, il Gestore dovrà adempiere agli obblighi del Piano di utilizzazione agronomica (PUA), D.M. 25 febbraio 2016, art. 5, a partire dalla campagna agraria successiva al rilascio dell'A.I.A.;

- c) A corredo del Report annuale, il Gestore dovrà inserire il dato della produzione e cessione a terzi della lettiera esausta ed inviarlo, oltre che agli Enti previsti, anche all'Ufficio regionale competente: Ufficio Direttiva Nitrati e Qualità dei Suoli e Servizi Agrometeo.

ART. 7 RIFIUTI

Planimetria di riferimento: "Planimetria Impianto (Stoccaggio Rifiuti)", datata settembre 2019 (in atti al prot. n. RA/167960 del 04/06/2020) – Allegato 3 al presente Provvedimento.

Sezione H.1.2.2 Produzione di rifiuti								
Codice CER	Descrizione del rifiuto	Impianti/fasi di provenienza	Stato fisico	Quantità annua prodotta		Area di stoccaggio	Modalità di stoccaggio	Destinazione
				quantità	u.m.			
150106	Imballaggi sciolti in più materiali	Allevamento	Solido	8.190	kg	Vedi planimetria	Sfuso	R13
200304	Fanghi di serbatoi settici	Allevamento	Solido	6.000	kg	Vedi planimetria	Vasca coperta	D9
180202*	Rifiuti che devono essere raccolti e smaltiti applicando precauzioni particolari per evitare infezioni	Allevamento	Liquido	0	kg	Vedi planimetria	Contenitori da 60 lt	D10
150102	Imballaggi in plastica	Allevamento	Solido	0	kg	Vedi planimetria	Sfuso	R13
150101	Imballaggi carta e cartone	Allevamento	Solido	0	kg	Vedi planimetria	Sfuso	R13
180203	Rifiuti che non devono essere raccolti e smaltiti applicando precauzioni particolari per evitare infezioni	Allevamento	Solido	0	kg	Vedi planimetria	Apposito contenitore	D10
170405	Ferro e acciaio	Allevamento	Solido	0	kg	Vedi planimetria	Sfuso	R13

Prescrizioni:

- I rifiuti pericolosi devono essere stoccati in aree coperte e cordolate, in bacini di contenimento; tale disposizione trova applicazione anche per i rifiuti liquidi non pericolosi;
- Le vasche di raccolta in cls dei rifiuti dovranno essere periodicamente (con cadenza almeno annuale) sottoposte a verifica finalizzata a garantirne tenuta ed integrità. Gli esiti di tali verifiche dovranno essere opportunamente registrati;
- Per il deposito temporaneo del rifiuto EER150106 il Gestore dovrà utilizzare cassoni chiusi o alternativamente un telo impermeabile a copertura dell'area;
- In corrispondenza di ciascun deposito dovrà essere prevista apposita etichettatura recante il codice EER e le aree contrassegnate con segnaletica orizzontale.

ART. 8 ACQUE SOTTERRANEE E STATO DEL SITO

Prescrizioni:

- Entro 6 mesi dal rilascio dell'A.I.A. la Ditta è tenuta a completare gli approfondimenti idrogeologici con riferimento a quanto di seguito:
Sulla base dei risultati analitici delle acque sotterranee, considerato che nelle stesse, con riferimento ai limiti normativi di cui alla Tab. 2 dell'All. 5 al Titolo V della Parte IV del D.Lgs. 152/2006, sono state rilevate criticità (tra cui i composti organici clorurati cancerogeni e non), è necessario ricercare gli stessi anche nei terreni, e prelevare anche il secondo campione (al di sotto del primo metro di profondità), come riportato nel verbale della riunione del 5 ottobre 2018 e relativo allegato 2 (verbale del 15/05/2014) e nel parere ARTA prot. n. 46203/2020. Gli esiti di tali analisi saranno sottoposte a verifica da parte di ARTA;
- La Ditta deve sottoporre a monitoraggio annuale i tre piezometri e, qualora sia rinvenuta la presenza di acqua, si dovranno ricercare almeno i seguenti parametri: nitriti, nitrati, solfati, cianuri, cloruri e alifatici clorurati cancerogeni e non;
- Il monitoraggio dei terreni deve essere ripetuto con cadenza decennale, ricercando almeno i seguenti parametri: pH, idrocarburi leggeri (C>12), idrocarburi pesanti (C<12), composti alifatici clorurati cancerogeni e non.

ART. 9 RELAZIONE DI RIFERIMENTO

Prescrizioni:

Nelle more di provvedimenti Regionali che recepiscono il D.M n. 95 del 15/04/2019 relativamente ai criteri di esclusione dall'obbligo di redigere la relazione di riferimento, l'azienda deve mettere in atto tutti gli accorgimenti tecnici e gestionali al fine di escludere il rischio di contaminazione del suolo e delle acque sotterranee, sia in condizioni normali sia in condizioni di emergenza. In particolare:

- a) I serbatoi/contenitori di sostanze pericolose (compresi rifiuti) devono essere dotati di bacino di contenimento, perfettamente integro, in grado di contenere il volume del serbatoio/contenitore stesso. Le aree adibite a deposito di colli/contenitori di materie prime, rifiuti e prodotti devono essere preferibilmente coperte, impermeabilizzate e cordolate;
- b) Le operazioni di carico e scarico dei serbatoi, dei silo e dei contenitori, nonché di movimentazione dei materiali in colli, devono essere effettuate su aree perfettamente impermeabili, cordolate, preferibilmente coperte e dotate di pozzetto cieco di raccolta degli sversamenti. Eventuali caditoie, presenti nelle aree di stoccaggio, carico e scarico e di movimentazione delle sostanze pericolose, devono essere se possibile definitivamente chiuse o, in alternativa, sempre coperte prima dell'avvio delle operazioni;
- c) L'Azienda deve porre in essere procedure documentate di verifica dell'impermeabilizzazione dei piazzali e di ripristino, laddove necessario. Occorre altresì che l'Azienda adotti tutti i necessari accorgimenti per garantire che anche in condizioni diverse dal normale esercizio non si verifichi la contaminazione del suolo e delle acque.

ART. 10 RUMORE

Prescrizioni:

- a) La Ditta dovrà provvedere ad una adeguata e periodica manutenzione e pulizia delle ventole con registrazione di tali operazioni;
- b) La Ditta è tenuta alla verifica quinquennale del rispetto dei limiti vigenti, ovvero in occasione di modifiche sostanziali per l'impatto acustico.

ART. 11 CONSUMI SPECIFICI E FATTORI DI EMISSIONE

Prescrizioni:

- c) L'azienda deve sottoporre a monitoraggio con cadenza almeno annuale i fattori di emissione e i consumi specifici, confrontandoli con i valori di riferimento del BREF e riportando nel report annuale l'andamento degli indicatori nel tempo.

ART. 12 APPLICAZIONE DELLE BAT CONCLUSIONS

Prescrizioni:

- a) Il Gestore deve garantire sempre la piena attuazione di tutte le BAT Conclusions compatibili con la propria categoria di allevamento e deve dare evidenza nel Report annuale di quanto programmato ed attuato in applicazione alle BAT, con l'indicazione dei benefici ambientali conseguiti;
- b) Il Gestore è tenuto ad implementare un Sistema di Gestione Ambientale conforme alle BAT entro il 21 febbraio 2021;
- c) Il Gestore deve annotare su apposito registro tutte le procedure di revisione degli impianti e le operazioni di verifica dell'efficienza delle varie apparecchiature;
- d) Il Gestore deve registrare e tenere a disposizione per i controlli l'evidenza delle verifiche effettuate sulle condotte e relative manutenzioni, delle verifiche effettuate sulla pressione degli abbeveratoi e dare evidenza dei risparmi idrici conseguiti nel Report annuale;

- e) In caso di criticità relative all'impatto acustico il Gestore dovrà adottare un piano di riduzione delle emissioni sonore, con i necessari accorgimenti volti al contenimento dell'impatto acustico, in linea con le BAT 9 e 10;
- f) In caso di criticità relative alle emissioni di polveri, il Gestore dovrà dare attuazione anche alla BAT 11c;
- g) In caso di criticità in riferimento alle emissioni di odori, il Gestore dovrà implementare ulteriori interventi inviando un piano per la riduzione delle emissioni odorigene in linea con le BAT 12 e 13 ed attuando tutte le azioni previste dallo stesso. Inoltre, il Gestore dovrà registrare su apposito registro ogni azione di monitoraggio e di mitigazione che effettua. In caso di esposti o altra criticità che emergessero in fase di controllo, l'azienda dovrà ulteriormente implementare le BAT per la riduzione dell'impatto odorigeno, effettuando altresì monitoraggi presso i recettori;
- h) In caso di criticità nelle emissioni di ammoniaca, il Gestore dovrà attuare anche la BAT 16 b) e/o 16 c);
- i) Il Gestore dovrà, almeno annualmente, controllare la tenuta della vasca di raccolta degli effluenti, registrandone gli esiti in apposito registro;
- j) Nel Report annuale, nella comunicazione ed eventualmente nel PUA, il Gestore dovrà dare evidenza dell'applicazione delle BAT 20, 21 e 22;
- k) Il Gestore dovrà effettuare il monitoraggio periodico delle emissioni odorigene tramite misura delle concentrazioni di ammoniaca, da utilizzarsi come parametro sentinella per quanto riguarda le problematiche di impatto odorigeno. Al verificarsi di eventi in cui gli odori molesti presso i recettori sensibili sono probabili o comprovati, oppure in caso di riportate criticità e/o lamenti da parte della popolazione, il Gestore è tenuto ad attivare il monitoraggio periodico delle emissioni di odori nell'aria secondo le modalità previste dalla BAT 26;
- l) Tutti i consumi (idrici, elettrici, materie prime, effluenti, ecc.) devono essere registrati su apposito registro da tenere a disposizione degli organi di controllo. Nel Report annuale dovrà essere riportato l'andamento dei consumi specifici.

ART. 13

PIANO DI MONITORAGGIO E CONTROLLO

Il Gestore dell'impianto esegue i controlli analitici da effettuare a proprio carico con la frequenza eventualmente prevista negli articoli del presente provvedimento. Inoltre, è tenuto al rispetto del seguente Piano di Monitoraggio e Controllo:

1. Monitoraggio del ciclo produttivo e dei consumi di risorse energetiche, materie prime e acqua

M.0 Monitoraggio del ciclo produttivo e dei consumi di risorse energetiche, materie prime e acqua					
Risorse e materie prime	Frequenza verifica	Tipo di verifica	Responsabile della verifica	Unità di misura	Annotazioni
Controllo della mortalità	Giornaliera		Personale interno	n. capi	Bolle trasporto carcasse
Acqua rete idrica	Per ogni ciclo	Lettura contatori	Personale interno	litri	Registro di monitoraggio ambientale o fatture di acquisto
GPL	Per ogni ciclo	Fatture fornitore	Personale interno	mc	Registro di monitoraggio ambientale o fatture di acquisto
Gasolio mezzi e gruppo elettrogeno	Annuale	Fatture fornitore	Personale interno	litri	Registro di monitoraggio ambientale o fatture di acquisto
Energia elettrica totale	Per ogni ciclo	Lettura contatore	Personale interno	kWh	Registro di monitoraggio ambientale o fatture di acquisto
Disinfettante	Per ogni ciclo	Alla fornitura	Personale interno	litri	Registro di acquisto
Mangime in entrata	Per ogni ciclo	Alla fornitura	Personale interno	tonn	Registro di acquisto
Controllo delle entrate e delle uscite dei capi di allevamento	Per ogni ciclo	Registro di ingresso e uscita capi	Responsabile allevamento	n. capi	Bolle di arrivo dei pulcini e fatture di vendita
				quintali p.v.	
Controllo dei farmaci acquistati	All'acquisto	Registro di acquisto	Responsabile allevamento	litri	Registro di acquisto

2. Emissioni in Atmosfera

M. 1.3 Emissioni diffuse					
Descrizione	Area di origine	Inquinante/parametro	Modalità di controllo	Frequenza di controllo	Modalità di registrazione dei controlli effettuati
Emissioni in fase di stabulazione	Estrattori d'aria	NH ₃	Stima mediante fattori ricavati dal Documento BAT-AEL e BREF	Annuale	Trasmissione annuale dei dati mediante relazione annuale di monitoraggio
		CH ₄			
		Polveri			

3. Odori

Si rimanda all'elaborato "Gestione emissioni odorigene", datato settembre 2019 – Allegato 4 al presente Provvedimento.

4. Rumore

M.3.1 Rilevi fonometrici esterni					
Postazione di misura	Rumore differenziale	Valore	Unità	Frequenza	Modalità di registrazione dei controlli effettuati
Ai confini del sito (verifica delle emissioni al confine aziendale e presso i ricettori, in corrispondenza di una serie di punti ritenuti idonei e comprendenti quelli già considerati, nonché presso eventuali ulteriori postazioni ove si presentino criticità acustiche)			dB(A)	Quinquennale ed in caso di realizzazione di nuove strutture e/o modifica o potenziamento delle infrastrutture presenti	Dati ed elaborazioni conservati per almeno 5 anni presso lo stabilimento

5. Rifiuti

M.4.1 Controllo rifiuti prodotti				
Attività	Rifiuti prodotti (Codice CER)	Modalità di controllo e di analisi	Punto di misura e frequenza	Modalità di registrazione dei controlli effettuati
Preparazione lettiera per stabulazione	Imballaggi sciolti in più materiali (150106;150101;150102)	Controllo visivo	Area depositi temporanei Settimanale	Registrazione su registro di carico e scarico Elaborazione e trasmissione MUD annuale
	Rifiuti che devono essere raccolti e smaltiti applicando precauzioni particolari per evitare infezioni (180202)			
	Fanghi di serbatoi settici (200304)			

6. Acque Sotterranee

M.5.1 Acque sotterranee				
Piezometro	Parametro	Metodo di misura	Frequenza	Modalità di registrazione dei controlli effettuati
PZ1, PZ2 e PZ3	In caso di assenza di acqua NESSUNO	Controllo eventuale presenza di acqua nel piezometro	Trimestrale il primo anno Annuale gli anni successivi	REGISTRO VERIFICHE presenza acqua nel piezometro
	In caso di riscontro di falda i parametri sono quelli indicati dall'Autorità Competente	ANALITICO In caso di presenza di acqua spurgare per verificare se derivante dalla falda	Annuale	Conservazione dei rapporti di prova per 5 anni

7. Comparto impianti tecnologici: verifiche e manutenzioni

M.7 Comparto impianti tecnologici: verifiche e manutenzioni					
Attrezzatura/impianto e strumentazione soggetta a verifica	Frequenza verifica	Frequenza manutenzione ordinaria/straordinaria	Tipo di verifica	Responsabile della verifica	Registrazioni e trasmissione dati agli Enti di controllo
Strutture aziendali, coibentazioni, coperture, pavimentazioni	Annuale	Solo se necessaria dopo la verifica	Verifica dello stato di conservazione	Personale interno	Registro di monitoraggio ambientale solo in caso di anomalie o qualora sia necessaria la manutenzione straordinaria
Sistemi di abbeveraggio e rete idrica acque di abbeverata	Giornaliero	Solo se necessaria dopo la verifica	Verifica visiva di tenuta della rete di distribuzione	Personale interno	
Sistema di distribuzione del mangime e/o degli alimenti	Quotidiana	Solo se necessaria dopo la verifica	Visivo in quanto le tubazioni sono a vista	Personale interno	
Gruppo elettrogeno	Settimanale	Solo se necessaria dopo la verifica	<ul style="list-style-type: none"> Prove di accensione Controllo del livello di gasolio presente nella cisterna a servizio del gruppo elettrogeno Controllo del liquido elettrolita presente negli accumulatori Controllo del livello dell'olio Motore Controllo della scaldiglia a bordo macchina Controllo del livello del liquido di raffreddamento 	Personale interno	Registro di monitoraggio ambientale solo in caso di anomalie o qualora sia necessaria la manutenzione

8. Gestione degli effluenti zootecnici e lettiere esausti

M.8 Gestione degli effluenti zootecnici e lettiere esausti				
Parametro	Tipo di verifica	Unità di misura	Frequenza	Modalità di registrazione dei controlli effettuati
Lettiera prodotta	Quantitativo ceduto	Mc e tonn	Ad ogni cessione	Documento di trasporto e registro
	Determinazione analitica parametro umidità		Annuale	Certificati analitici a firma di tecnico abilitato e conservati in azienda per almeno 5 anni Trasmissione annuale dei dati mediante relazione annuale di monitoraggio
Liquame	Quantitativo applicato ai terreni	mc	Secondo necessità	

9. Condizioni diverse dal normale esercizio

M. 6.2 Emissioni fuggitive
Il gestore è tenuto ad adottare tutte le misure precauzionali per le emissioni fuggitive in modo da ridurre al minimo l'inquinamento e garantire un elevato livello di protezione dell'ambiente e della salute umana

M.6.3 Malfunzionamenti ed emergenze
Si rimanda al Piano delle emergenze

M.6.4 Arresto definitivo dell'impianto
<i>Entro 30 giorni dal termine delle attività di smantellamento, che andrà debitamente comunicato agli Enti Competenti, l'azienda dovrà presentare all'Autorità Competente, al Servizio Gestione rifiuti della Regione Abruzzo, all'ARTA Distretto provinciale competente, alla Provincia ed alla ASL territorialmente competente un "piano di indagini" redatto secondo le "Linee Guida per indagini ambientali" approvate con la DGR n. 460 del 04/07/2011 ai sensi dell'art. 9 (Siti industriali dimessi), dell'ALLEGATO 2 (Disciplinare tecnico per la gestione e l'aggiornamento dell'anagrafe dei siti contaminati - luglio 2007) alla L.R. 45/07 e s.m.l.</i> <i>Per installazioni soggette all'obbligo di relazione di riferimento va considerato l'art. 29 sexies comma 9 lettere b, c, d. Per gli altri considerare l'art. 29 sexies comma 9 lettera e</i>

Prescrizioni:

- Nel caso fosse rinvenuta la circolazione idrica sotterranea, in assenza di criticità (superamenti delle CSC), l'azienda dovrà monitorare nelle acque con cadenza annuale il livello piezometrico, ricostruendo la superficie piezometrica, determinare i parametri chimico fisici, quali: conducibilità, pH, potenziale redox, e ricercare i seguenti analiti: nitriti, nitrati, solfati, idrocarburi totali, alifatici clorurati cancerogeni e non;
- Il monitoraggio dei terreni deve essere sempre ripetuto con cadenza decennale. I parametri da sottoporre a monitoraggio dovranno essere almeno i seguenti: pH, idrocarburi leggeri ($C < 12$), idrocarburi pesanti ($C > 12$).

ART. 14

GESTIONE DELL'IMPIANTO IN CONDIZIONI DIVERSE DA QUELLE DI NORMALE ESERCIZIO

Prescrizioni:

- Il Gestore è tenuto al rispetto di quanto previsto nell'elaborato "Gestione Emergenze Ambientali – settembre 2019" – **Allegato 5 al presente Provvedimento** Tale procedura dovrà essere integrata nell'ambito del SGA, in linea con le indicazioni di cui alla BAT 2c;
- Il Gestore deve disporre presso l'impianto di idonei materiali (tappeti assorbenti, segatura, barriere di assorbimento per contenere le eventuali acque di spegnimento, ecc.), come indicato nella procedura, in quantità sufficienti a contenere eventuali sversamenti accidentali;
- Il Gestore è tenuto ad adottare tutte le misure precauzionali per le emissioni fuggitive in modo da ridurre al minimo l'inquinamento e garantire un elevato livello di protezione dell'ambiente e della salute umana.

Comunicazioni in caso di dismissione dell'attività:

- In caso di dismissione definitiva dell'attività, il Gestore dell'impianto deve darne comunicazione, con un anticipo di almeno 15 giorni, a Regione Abruzzo, Comune, Arta, Provincia;

- b) Il Comune è l'ente competente per le procedure tecnico/amministrative inerenti le indagini di qualità ambientale, caratterizzazione, messa in sicurezza e bonifica dei siti industriali dismessi ai sensi dell'art. 6, comma 4 della L.R. 45/07 e ss.mm.ii.;
- c) Il Gestore è tenuto alla predisposizione di un "Piano di indagini ambientali", redatto secondo le "Linee Guida per indagini ambientali" approvate con la D.G.R. n. 460 del 04/07/2011 ai sensi dell'art. 9 (Siti industriali dismessi), dell'Allegato 2 (Disciplinare tecnico per la gestione e l'aggiornamento dell'anagrafe dei siti contaminati – luglio 2007) alla L.R. 45/07 e s.m.i. Tale piano deve essere inviato a:
- Autorità Competente per l'A.I.A.;
 - Regione Abruzzo - Servizio Gestione Rifiuti - Ufficio attività tecniche;
 - Comune territorialmente competente;
 - Arta Distretto provinciale competente;
 - ASL territorialmente competente;
 - Provincia territorialmente competente.

ART. 15

REPORT DEGLI AUTOCONTROLLI

Prescrizioni:

- a) Entro il primo giugno di ogni anno il Gestore ai sensi del comma 2 dell'art. 29-decies del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. deve trasmettere all'Autorità Competente ai Comuni interessati ed al Distretto Provinciale ARTA, unitamente alla copia dei certificati delle analisi effettuate, un report contenente i monitoraggi e controlli relativi all'anno precedente ed anche un'elaborazione degli stessi che ne consenta la migliore comprensione e verifica dell'andamento nel tempo della performance ambientale ed energetica dell'impianto. La suddetta documentazione deve essere inviata all'Autorità Competente su supporto informatico. Tale monitoraggio deve includere il calcolo dei fattori di emissione e dei consumi specifici relativi all'anno precedente. Esso deve altresì includere la metodologia utilizzata per il calcolo dei fattori di emissione e dei consumi specifici. Contestualmente il Gestore invia un cronoprogramma delle attività di controllo previste per l'anno successivo, contenente anche la modalità, criterio temporale o volumetrico, di gestione dei rifiuti di cui all'art. 183 lettera bb). Il Report costituisce uno strumento per le verifiche di conformità del presente provvedimento autorizzativo. Pertanto, qualora dall'esame dei referti analitici e/o dalla documentazione allegata si rilevassero durante il sopralluogo delle non conformità ne sarà data comunicazione alle AA.CC. per il seguito di competenza;
- b) Il Gestore deve produrre una dettagliata relazione nella quale riporterà almeno le seguenti informazioni:
- l'andamento degli indicatori ambientali (consumi specifici e fattori di emissione) rilevati dal rilascio dell'A.I.A., commentando e motivando eventuali modifiche (miglioramenti ovvero peggioramenti);
 - le modifiche comunicate dopo il rilascio dell'Autorizzazione, l'iter amministrativo seguito e lo stato di attuazione;
 - l'esito dei controlli subiti dopo il rilascio dell'A.I.A. e gli eventuali provvedimenti intrapresi, sulla base delle raccomandazioni dell'ente di controllo e/o prescrizioni dell'Autorità Competente;
 - la descrizione di eventuali incidenti o comunicazioni di malfunzionamenti avvenuti dopo il rilascio dell'A.I.A., nonché provvedimenti intrapresi dalla Ditta.

Si chiede al Gestore di accompagnare il Report annuale con le seguenti tabelle compilate:

ADEMPIMENTI PMC		FREQUENZA MONITORAGGIO	EFFETTUATO		ESITO		EVENTUALI COMUNICAZIONI	
			SI	NO	Positivo	Negativo	SI	NO
MATRICE	Sigla							
EMISSIONI IN ATMOSFERA								
SCARICHI IDRICI								
MANUTENZIONI INDICATE NEL PMC (indicare apparecchiatura)								
RIFIUTI (indicare EER)								
EMISSIONI SONORE								
PIEZOMETRI								
ALTRO (indicare)								

INDICATORI DI PRESTAZIONE	Descrizione	Andamento (rispetto anno precedente)			Andamento dal rilascio dell'A.I.A. (fare grafico)		
		Trend crescente	Trend decrescente	Altro (descr.)	Trend crescente	Trend decrescente	Altro (descrivere)
CONSUMI SPECIFICI							
FATTORI DI EMISSIONE							
ALTRI (INDICARE)							

IL PMC É STATO PIENAMENTE ATTUATO?	SI	NO	COMMENTI

Schematicamente, si riporta di seguito un elenco delle informazioni minime da inserire nel Report annuale:

1. Quantità di Materie prime utilizzate
2. Quantità di combustibili utilizzati
3. Consumi idrici.
4. Consumi energetici.
5. Quantità di prodotti ottenuti - Dati di produzione effettuata.
6. Emissioni convogliate in atmosfera: risultati degli autocontrolli, in termini di concentrazione, portata, flusso di massa, metodica analitica.
7. Sistemi di abbattimento delle emissioni convogliate, manutenzioni straordinarie effettuate.
8. Emissioni diffuse, risultati degli autocontrolli effettuati.
9. Piano Gestione Solventi per le aziende soggette all'art. 275 del D.Lgs. 152/06.
10. Rifiuti: risultati della caratterizzazione dei rifiuti indicati nel PMC
11. Rifiuti: quantitativi di rifiuti prodotti e smaltiti, con codici EER.
12. Scarichi idrici: risultati degli autocontrolli, in termini di quantità scaricata, concentrazione degli inquinanti, metodica analitica.
13. Rumore, risultati dei rilievi fonometrici effettuati. Interventi per a riduzione dell'impatto acustico.
14. Acque sotterranee: risultati degli autocontrolli, in termini di concentrazione degli inquinanti misurati e metodiche di misura. Verifiche e manutenzioni su vasche, serbatoi e tubazioni interrato.
15. Tabella riassuntiva dei consumi specifici.
16. Tabella riassuntiva dei fattori di emissione.
17. Adempimenti previsti dal Decreto Interministeriale 5046 del 25/02/2016.

Nella relazione è richiesto che l'azienda riporti le informazioni di seguito specificate.

1. Le comunicazioni inviate all'Autorità Competente ai sensi dell'art. 29-decies c. 1 D.Lgs. 152/06.
2. La descrizione di quanto effettuato in adempimento alle prescrizioni dell'A.I.A.
3. La descrizione di eventuali inconvenienti, superamenti di valori limite, incidenti, malfunzionamenti dei sistemi di abbattimento e le azioni intraprese.
4. Comunicazioni su eventuali esposti, denunce, ispezioni ricevute nel corso dell'anno.
5. Il confronto fra gli indicatori di prestazione ambientale dell'anno di riferimento e quelli degli anni precedenti, con il commento dei dati.
6. Le eventuali modifiche non sostanziali apportate all'impianto ed all'attività.
7. Gli eventuali interventi di miglioramento attuati.
8. Gli eventuali interventi di miglioramento programmati per l'esercizio successivo.

ART. 16

PIANO DEI CONTROLLI ARTA

L'ARTA effettuerà il sopralluogo secondo la programmazione dell'Autorità Competente effettuata ai sensi dell'art. 29-decies, comma 11-bis del D.Lgs. 152/2006.

L'Arta effettuerà contestualmente al sopralluogo, il controllo della relazione che l'azienda deve redigere con i dati dell'anno solare precedente a quello di invio.

Resta fermo e inteso che, in fase di sopralluogo, l'ARTA può effettuare qualsiasi prelievo e campionamento ritenga necessario ed opportuno, in aggiunta e/o sostituzione a quelli previsti nel Piano dei Controlli senza che questo comporti oneri aggiuntivi per il Gestore; inoltre ARTA potrà effettuare ulteriori sopralluoghi, in aggiunta a quelli programmati, senza ulteriori oneri.

Le metodiche riportate nelle tabelle seguenti non sono da ritenersi vincolanti per l'Agenzia e sono state indicate al solo scopo di consentire al Gestore di individuare la tariffa. L'ARTA adotterà le metodiche ufficiali ritenute più idonee.

Durante le ispezioni il personale ARTA potrà effettuare foto delle aree e delle apparecchiature (camini sistemi di abbattimento, pozzetti di prelievo) al solo scopo di rilevare le modalità di gestione e il rispetto delle prescrizioni dell'A.I.A.

Laddove il Gestore intenda interdire talune aree o apparecchiature all'acquisizione di foto, per motivi di segreto industriale, sarà sua cura apporre apposita cartellonistica. Ovviamente ARTA valuterà caso per caso la pertinenza di tali divieti.

Acque Sotterranee

(il campionamento delle acque sarà effettuato solo se verranno rinvenute al momento del sopralluogo)

Controllo effettuato su un piezometro di monte e uno di valle: campionamento ed analisi (*)
Voce
Livello piezometrico
pH, conducibilità, potenziale redox
Idrocarburi totali
Alifatici clorurati cancerogeni e non cancerogeni
Solfati
Nitriti
Nitrati

(*) ARTA si riserva di effettuare la ricerca di ulteriori inquinanti in funzione degli esiti del primo screening.

ART. 17

Sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali, le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche se non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti.

ART. 18

Il Gestore deve rispettare le vigenti normative in materia di tutela ambientale per tutti gli aspetti, le prescrizioni e le disposizioni non altrimenti regolamentate dal presente atto e dalla normativa che riguarda l'A.I.A.

ART. 19

Il presente Provvedimento sostituisce integralmente l'A.I.A. n. 116/55 del 31/03/2009 e ss.mm.ii.

ART. 20

L'Autorità Competente accerta quanto previsto e programmato nella presente autorizzazione con oneri a carico del Gestore, avvalendosi dell'ARTA.

ART. 21

Il mancato adempimento da parte del Gestore alle prescrizioni, condizioni e tempistiche riportate nel presente atto, salvo che non comportino più gravi violazioni, dà luogo all'adozione del provvedimento di revoca dell'autorizzazione e chiusura dell'impianto da parte dell'Autorità Competente secondo le modalità di cui all'art. 29-decies, comma 9 della Parte II Titolo III-bis del D.Lgs. 152/2006.

ART. 22

Il Responsabile del Procedimento mette a disposizione per la consultazione da parte del pubblico, copia del presente provvedimento e copia degli esiti dei controlli analitici delle emissioni, presso il Servizio DCP025 "Politica Energetica e Risorse del Territorio" del Dipartimento Territorio – Ambiente, con sede in Pescara, Corso V. Emanuele, 301, nonché sul sito internet istituzionale della Regione Abruzzo, come da art. 29-quater, comma 13 e art. 29-decies, comma 8 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii..

ART. 23

Il Responsabile del Procedimento trasmette copia conforme del presente provvedimento ai soggetti coinvolti nel procedimento autorizzativo.

ART. 24

Avverso il presente Provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al competente Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 (sessanta) giorni o ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 (centoventi) giorni dal rilascio.

L'ESTENSORE

Dott.ssa Alessandra DI DOMENICA

(firmato elettronicamente)

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO

Dott. Vincenzo COLONNA

(firmato elettronicamente)

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Ing. Salvatore CORROPOLO

(firmato digitalmente)